



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 SFIRS

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale del Lavoro
Prot. Entrata del 07/12/2016
nr. 0040866/Cont/170
Classifica XVII.2.2
10 - 01 - 00



ACCORDO DI FINANZIAMENTO

tra

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e

SFIRS SpA

per la costituzione del Fondo per la concessione di "Prestiti Previdenziali"

a valere sulla L.R. n. 12/2015

versione 2.0

2 dicembre 2016

INDICE

1. OGGETTO DELL'ACCORDO	3
2. FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI	4
3. OPERAZIONE "FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI"	5
4. GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE "FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI" ...	6
5. FINANZIAMENTO DEL FONDO "FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI"	7
6. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE	8
7. COSTI, SPESE AMMISSIBILI E SPESE NON AMMISSIBILI	8
8. IMPEGNI TRA LE PARTI	10
9. RESPONSABILITÀ	10
10. MONITORAGGIO E CONTROLLO, RENDICONTAZIONE, REVISIONE	11
11. EFFICACIA E RISOLUZIONE	11
12. LEGGE APPLICABILE; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
13. DISPOSIZIONI FINALI	14
ALLEGATO A. – STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE	16
ALLEGATO B. – DISPOSIZIONI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL FONDO	20
ALLEGATO C. – RENDICONTAZIONE	22
ALLEGATO D – LINEE GUIDA DI TESORERIA	23
ALLEGATO E – LETTERA DEI COSTI	24

PREMESSA

La presente versione, rispetto alla precedente sottoscritta in data 23 dicembre 2015, è stata modificata e integrata in coerenza con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 57/18 del 25.10.2016 recante alcune revisioni e integrazioni rispetto alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/2 del 16.10.2015.

La finalità del presente Accordo, in ottemperanza alla Delib.G.R. 50/2 del 16/10/2015 modificata e integrata con la Delib.G.R. n. 57/18 del 25.10.2016, e ai sensi della Legge regionale n. 12/2015, è la costituzione di un "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" (di seguito anche Fondo), rivolto alla sperimentazione di uno strumento finanziario rotativo e innovativo per la concessione di un prestito previdenziale finalizzato a favorire l'inclusione sociale e la transizione al pensionamento dei soggetti ormai prossimi alla pensione (fino a 24 mesi) e rimasti privi di reddito e senza più sostegno degli ammortizzatori sociali o a rischio di perderne il beneficio prima dell'accesso al trattamento pensionistico, attraverso il versamento della contribuzione necessaria al perfezionamento del diritto alla pensione in base ai requisiti di legge vigenti di cui al D.L. n. 201/2011. L'intervento sarà complementare a quanto attivato a livello nazionale.

Lo strumento finanziario posto in essere dalla Regione Sardegna è volto a colmare il gap di contribuzione mancante per l'accesso alla pensione anticipata. Tale necessità risulta motivata al fine di consentire il perfezionamento di carriere lavorative (e contributive), interrottesi, spesso a causa della perdurante crisi economico-finanziaria dell'ultimo settennio – poco prima del perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata.

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

- a) la Regione si impegna a destinare alla SFIRS SpA, ai sensi della Delib.G.R. n. 50/2 del 16 ottobre 2015 revisionata e integrata con la Delib.G.R. 57/18 del 25 ottobre 2016, le risorse finanziarie per lo sviluppo del Fondo e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio;
- b) la SFIRS SpA si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del Fondo, costituito con le risorse finanziarie fornite dalla Regione, di cui al punto a), nel rispetto delle finalizzazioni definite dai pertinenti atti programmatici della Regione;
- c) la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo previsti dal presente Accordo;
- d) le parti si impegnano ad avviare, ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza, interlocuzioni tecniche con INPS;

- e) la SFIRS SpA si impegna a sua volta a selezionare i destinatari che riceveranno finanziamenti dal Fondo attraverso la pubblicazione di inviti a manifestare interesse, avvisi o per mezzo di altri strumenti, adottati in conformità della legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
- f) la Regione si impegna a rimborsare alla SFIRS SpA i costi sostenuti per l'attività di cui alle precedenti lettere b) e e) e ai sensi di ogni altra previsione del presente Accordo;
- g) le Parti danno atto che, a seguito della durata del presente Accordo, i ricavi e/o il risultato economico ultimo della sovvenzione torneranno a beneficio della Regione. A considerazione di ciò, la SFIRS SpA opererà nel quadro del presente Accordo a proprio nome, ma a beneficio della Regione.

2. FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI

- 2.1. Le Parti concordano che il Fondo per la concessione di prestiti previdenziali sia costituito come "Patrimonio Separato".
- 2.2. Al fine di attuare la gestione contabile separata, la SFIRS SpA istituisce il Conto corrente "Fondo prestiti previdenziali". Tale Conto è deputato all'amministrazione del Fondo conformemente al presente Accordo. Il Conto non costituisce un conto bancario. La SFIRS SpA è tenuta a registrare nel Conto tutte le transazioni relative allo stesso ed alle operazioni finanziate; ogni transazione deve recare la data di valuta.
- 2.3. Il Conto "Fondo prestiti previdenziali" deve in ogni momento essere utilizzato, impegnato, gestito o diversamente disposto separatamente dalle altre risorse della SFIRS SpA, e deve essere destinato all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
- 2.4. Saranno validamente eseguiti, da firmatari debitamente autorizzati dalla SFIRS SpA, i pagamenti dal Conto corrente "Fondo prestiti previdenziali" di seguito riportati:
 - i. pagamenti da effettuare in relazione ad operazioni approvate secondo quanto disposto dall'Articolo 4;
 - ii. pagamenti dei Costi, in conformità con quanto stabilito nell'articolo 7 e nella Lettera dei Costi (Allegato E);
 - iii. investimento del saldo attivo del Conto "Fondo prestiti previdenziali" conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida della Tesoreria (Allegato D);

- iv. qualsiasi altro pagamento espressamente e congiuntamente autorizzato, in forma scritta, dalla Regione e dalla SFIRS SpA.

3. OPERAZIONE "FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI"

- 3.1. Ai sensi del presente Accordo, la SFIRS SpA è tenuta a realizzare l'operazione "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali", che include quanto di seguito esposto:
- 3.1.1. perseguimento della strategia stabilita nella strategia di investimento e pianificazione;
 - 3.1.2. revisione della strategia di investimento e pianificazione conformemente a quanto previsto dall'Articolo 6, predisposizione degli Avvisi;
 - 3.1.3. selezione, sulla base della Delib. G.R. n. 50/2 del 16.10.2015 modificata e integrata dalla Delib.G.R. n. 57/18 del 25.10.2016, del presente Accordo, e dei singoli dispositivi attuativi, dei destinatari idonei a ricevere contributi dal Fondo; tale selezione avverrà attraverso la pubblicazione di Avvisi ed altre modalità conformi alla normativa vigente ed in osservanza dei principi generali di trasparenza, non-discriminazione e parità di trattamento, con lo scopo di attuare la strategia di investimento e pianificazione;
 - 3.1.4. valutazione e monitoraggio dei soggetti che beneficeranno del Fondo;
 - 3.1.5. trasmissione dei procedimenti istruttori per le determinazioni della Regione;
 - 3.1.6. negoziazione dei termini dei finanziamenti, dopo le opportune autorizzazioni a cura dell'INPS, e presentazione delle relative proposte alla Regione;
 - 3.1.7. gestione del portafoglio dei contributi del Fondo;
 - 3.1.8. comunicazione alla Regione sullo stato di avanzamento del Fondo, in conformità con quanto previsto dall'Allegato C;
 - 3.1.9. gestione di tesoreria del bilancio dei Fondi non prelevati, in accordo con le Linee Guida della Tesoreria.
 - 3.1.10. La SFIRS SpA è responsabile della propria gestione ed amministrazione interna connessa con la realizzazione dell'operazione "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali"; la SFIRS SpA è tenuta a nominare un project manager, punto di riferimento per la Regione per l'esecuzione del presente Accordo.
 - 3.1.11. La SFIRS SpA potrà organizzare, in collaborazione con l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e/o partecipare a seminari, incontri informativi di presentazione del Fondo e degli Avvisi.

4. GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE "FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI"

- 4.1. La realizzazione da parte della SFIRS SpA dell'operazione "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali", come definita dall'Articolo 3, è soggetta all'attuazione delle disposizioni disciplinate dal presente Articolo. La Regione rimane comunque responsabile in relazione all'adempimento dei propri doveri. In particolare la Regione dovrà:
- 4.1.1. garantire che l'azione del Fondo rispetti la normativa applicabile e la strategia di investimento e pianificazione approvata;
 - 4.1.2. assicurare il rispetto degli adempimenti di monitoraggio e controllo previsti dal presente Accordo e dagli strumenti attuativi.
- 4.2. La Regione ha la competenza di:
- 4.2.1. approvare i documenti presentati dalla SFIRS SpA sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento e di pianificazione;
 - 4.2.2. approvare gli Avvisi per la presentazione delle domande di accesso al Fondo redatti da SFIRS SpA ai sensi dell'articolo 3;
 - 4.2.3. acquisire le relazioni ed i relativi esiti istruttori formulati dalla SFIRS SpA adottando le relative determinazioni di concessione o di non concessione del finanziamento, e comunicando le stesse alla SFIRS SpA per gli adempimenti conseguenti;
 - 4.2.4. esprimere pareri preliminari vincolanti sulle domande di finanziamento presentate dai richiedenti alla SFIRS SpA, nel caso in cui vi sia esplicita richiesta da parte di quest'ultima;
 - 4.2.5. esprimere pareri preliminari riguardo i bilanci preventivi del Fondo redatti e presentati dalla stessa SFIRS SpA, e sulle loro eventuali rettifiche, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 7;
 - 4.2.6. esaminare l'evoluzione e la strategia del Fondo, approvare i Rapporti di Avanzamento e confermare che l'attività prestata dalla SFIRS SpA per la realizzazione dell'operazione "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" durante il periodo di riferimento è stata svolta in conformità con il presente Accordo;
 - 4.2.7. approvare, su proposta della SFIRS SpA, il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo, come previsto dall'Articolo 7.6.
- 4.3. Oltre alle responsabilità di cui al sopra citato Articolo 4.2, la Regione sulla base delle informazioni ricevute dalla SFIRS SpA:

- 4.3.1. garantisce un regolare monitoraggio della conformità delle attività della SFIRS SpA ai fini della corretta realizzazione dell'operazione "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" in conformità con gli obiettivi del Fondo, con la strategia di investimento e di pianificazione;
- 4.3.2. emette, se necessario, raccomandazioni di principio di natura generale, cioè non relativi ai singoli finanziamenti, indirizzate alla SFIRS SpA circa i risultati dell'operazione "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali", il possibile sviluppo delle attività del Fondo e le ulteriori attività volte a ottimizzare le azioni del "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali".
- 4.4. Rispetto alla possibilità che la SFIRS SpA possa avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per l'espletamento delle funzioni del Fondo, questa dovrà comunque attenersi al controllo preventivo delle Direzioni Generali interessate della Regione Autonoma della Sardegna secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato alla Delib. G.R. n. 17/32 del 27.4.2010.
- 4.5. La SFIRS SpA è tenuta ad adottare le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall'eseguire i finanziamenti su cui quest'ultima abbia espresso parere contrario.
- 4.6. Nei casi previsti dagli Articoli 4.2.3 e 4.2.5, la Regione approva o respinge le proposte della SFIRS SpA, senza tuttavia avere il potere di apportare modifiche a tali proposte, salvo che la SFIRS SpA vi abbia consentito per iscritto. Limitatamente all'articolo 4.2.3 la Regione, qualora non ravvisasse elementi sufficienti ad approvare o respingere le proposte presentate dalla SFIRS SpA, può sospendere le proposte presentate richiedendo alla SFIRS SpA degli ulteriori approfondimenti.
- In tutti i casi in cui la SFIRS SpA necessiti di interpellare la Regione, questa invierà la documentazione relativa all'Amministrazione, che dovrà esprimere parere positivo o negativo entro il termine di 10 giorni lavorativi. Tale termine è da ritenersi sospeso in caso di invio di documentazione incompleta. Il parere positivo o negativo della Regione verrà inviato alla SFIRS SpA in forma scritta.
- 4.7. La Regione potrà organizzare, in collaborazione con la SFIRS, seminari, incontri informativi di presentazione del Fondo e degli Avvisi.

5. FINANZIAMENTO DEL FONDO "FONDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVIDENZIALI"

- 5.1. Per consentire alla SFIRS di attuare l'operazione la Regione, come previsto dalla Delib.G.R. n. 50/2 del 16.10.2015 e dopo la firma del presente Accordo, dispone il versamento al "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" di un contributo dell'importo complessivo di euro 7.500.000,00 ai sensi della L.R. n. 12/2015.
- 5.2. La Delib.G.R. n. 57/18 del 25.10.2016 precisa e esplicita che la dotazione quantificata in euro 7.500.000 debba intendersi inclusiva dei relativi costi di gestione, quantificati in massimo euro 600.000 da riconoscersi alla SFIRS S.p.A quale compenso per lo svolgimento di tutte le attività di

gestione del Fondo esplicate nel presente Accordo. Tale ammontare è stato calcolato in conformità con quanto stabilito all'art.13, paragrafo 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 480/2014 che indica, per gli strumenti finanziari che forniscono prestiti, una quota complessiva di costi e commissioni di gestione pari al massimo all'8% dell'importo complessivo dei contributi versati allo strumento finanziario.

- 5.3. La Regione si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione, siano trasferiti tempestivamente nel Conto Corrente "Fondo prestiti previdenziali", al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire alla SFIRS la gestione corretta del "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali". Il contributo è versato mediante bonifico sul conto specificato nell'Allegato D.
- 5.4. I Costi maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
- 5.5. Restando impregiudicate le disposizioni dell'art. 11.2, la Regione si dichiara altresì disponibile a considerare versamenti aggiuntivi nel conto corrente del Fondo in funzione dello stato di avanzamento della Strategia di investimento e della performance complessiva del Fondo stesso.

6. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE

- 6.1. Per la realizzazione dell'operazione, la SFIRS SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento e Pianificazione riportata nell'Allegato A, redatta in conformità con gli indirizzi enucleabili dalla Deliberazione GR n. 50/2 del 16 ottobre 2015.
- 6.2. Qualora la SFIRS SpA o la Regione lo ritengano necessario, la Strategia di Investimento e Pianificazione può essere rivista tenendo conto:
 - 6.2.1. della performance e dell'impatto nell'ambito dell'economia regionale del Fondo;
 - 6.2.2. di cambiamenti del contesto, ivi inclusa l'introduzione di nuovi interventi normativi nazionali tali da rendere necessaria la revisione della strategia di investimento;
 - 6.2.3. di qualsiasi raccomandazione della Regione.

Qualora tale revisione si renda necessaria, la SFIRS SpA deve presentare un progetto modificativo della Strategia di Investimento e Pianificazione alla Regione per approvazione, secondo il disposto dell'Articolo 4.

7. COSTI, SPESE AMMISSIBILI E SPESE NON AMMISSIBILI

- 7.1. La Regione riconosce che l'esecuzione dell'operazione comporterà dei Costi per la SFIRS SpA. Pertanto, le Parti concordano che la SFIRS SpA ha diritto al rimborso di un ammontare massimo di

euro 600.000, conformemente a quanto stabilito all'art. 5 del presente Accordo di Finanziamento in ottemperanza alla Delib. G.R. 57/18 del 25.10.2016 e di quanto stipulato nella Lettera dei Costi (Allegato E).

- 7.2. I Costi saranno calcolati a partire dal primo giorno lavorativo successivo al versamento da parte della Regione di cui all'Articolo 5.1, fatta eccezione per i Costi relativi alla costituzione del Conto corrente "Fondo prestiti previdenziali" ed ogni altro Costo incorso previa autorizzazione della Regione, i quali saranno calcolati a partire dalla data del presente Accordo.
- 7.3. Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutti i Costi sono prelevati dai Fondi disponibili nel Conto corrente del "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" secondo quanto disposto nella Lettera dei Costi.
- 7.4. La Regione renderà disponibili per SFIRS SpA le risorse destinate alla copertura dei costi che SFIRS SpA sosterrà in attuazione del presente Accordo, stabilite nella Lettera dei Costi. Resta inteso che la SFIRS SpA è tenuta a rimborsare alla Regione gli eventuali importi eccedenti i costi effettivi rendicontati secondo quanto definito al precedente punto 7.1 e in base a quanto stabilito nella Lettera dei Costi.
- 7.5. La SFIRS SpA è tenuta a rimborsare alla Regione una parte dei Costi nel caso di cessazione del presente Accordo, conformemente a quanto previsto nell'Articolo 11.
- 7.6. La SFIRS SpA deve comunicare alla Regione il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo per ogni anno di calendario, non più tardi del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. La Regione è tenuta a notificare, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, l'approvazione o le eventuali obiezioni al Bilancio Preventivo Annuale del Fondo. In particolare:
 - i. qualora la Regione approvi il Bilancio Preventivo Annuale, quest'ultimo deve considerarsi adottato a partire dalla data in cui la SFIRS SpA ha avuto conoscenza dell'approvazione;
 - ii. qualora la SFIRS SpA non riceva né l'approvazione né obiezioni da parte della Regione, il Bilancio Preventivo Annuale si considera adottato a partire dal trentesimo giorno dalla ricezione da parte della Regione;
 - iii. qualora la SFIRS SpA riceva obiezioni dalla Regione, dovrà, entro quindici giorni dalla ricezione delle obiezioni, prendere ogni misura idonea affinché le obiezioni siano tenute in debita considerazione, ivi incluso la discussione di tali obiezioni con la Regione e/o la presentazione di una rettifica del Bilancio Preventivo Annuale. Tale versione sarà considerata come adottata.

8. IMPEGNI TRA LE PARTI

La Regione, sotto la propria responsabilità e attraverso gli organismi competenti, si impegna a:

- 8.1. fornire l'assistenza e le informazioni necessarie richieste dalla SFIRS SpA al fine di permetterle la realizzazione dell'operazione secondo quanto disposto dal presente Accordo;
- 8.2. informare la SFIRS SpA prima di approvare, modificare o abrogare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, secondo la ragionevole opinione della Regione, possa pregiudicare la disponibilità di fondi per il Fondo o la realizzazione dell'operazione di cui all'art. 3 del presente Accordo, secondo quanto previsto dall'Accordo stesso;
- 8.3. osservare gli obblighi sanciti dalle norme comunitarie e nazionali applicabili, indipendentemente dall'assistenza che la SFIRS SpA possa fornire in relazione all'adempimento degli obblighi stessi secondo quanto previsto dal presente Accordo;
- 8.4. organizzare l'amministrazione interna dei servizi in modo da poter assicurare l'effettiva realizzazione dell'operazione di cui all'art. 3 del presente Accordo.

9. RESPONSABILITÀ

- 9.1. La SFIRS SpA è tenuta ad approvare politiche interne che assicurino la realizzazione dell'operazione in conformità con il presente Accordo.
- 9.2. In nessuna circostanza la SFIRS SpA potrà essere ritenuta responsabile per la performance del "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali".
- 9.3. Nell'ambito della realizzazione dell'Operazione, la responsabilità della SFIRS SpA è limitata ai casi di dolo o colpa grave, fermo restando che l'osservanza di quanto stabilito nella strategia di investimento e pianificazione e nelle decisioni della Regione escludono qualsiasi responsabilità in capo alla SFIRS SpA. La SFIRS SpA non è responsabile nei confronti della Regione per i danni indiretti.
- 9.4. La responsabilità della SFIRS SpA è altresì esclusa per qualsiasi azione basata su informazioni ottenute dalla Regione e da INPS, relativamente alle quali la SFIRS SpA declina qualsiasi obbligo di verifica di accuratezza, rilevanza e completezza.
- 9.5. Fermi restando gli impegni della SFIRS SpA alla realizzazione dell'Operazione, a norma dell'Articolo 3, la Regione si impegna a tenere manlevata ed indenne la SFIRS SpA da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa SFIRS SpA relativi a diritti vantati da terzi nei confronti della SFIRS SpA qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento dell'Operazione. Tale obbligo della Regione sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati

determinati da dolo, colpa grave o omissioni della SFIRS SpA, e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difeso dalle contestazioni addebitategli.

10. MONITORAGGIO E CONTROLLO, RENDICONTAZIONE, REVISIONE

Le Parti devono conformarsi ai rispettivi obblighi di monitoraggio, controllo, rendicontazione e revisione stabiliti negli Allegati B, C e D e nelle loro eventuali successive modifiche.

11. EFFICACIA E RISOLUZIONE

11.1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di firma da parte della Regione e della SFIRS SpA e rimane valido ed efficace fino al 31.12.2024. Le Parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere alla SFIRS SpA di perseguire l'Operazione, in osservanza di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 50/2 del 16.10.2015 modificata e integrata dalla Delib.G.R. 57/18 del 25.10.2016. Entro sei mesi prima della scadenza del termine, le Parti si impegnano ad incontrarsi per accordarsi circa l'opportunità di prolungare la validità e l'efficacia del presente Accordo per un ulteriore periodo da definire tra le Parti. A seguito del 31.12.2024, salvo diversi accordi tra le parti, il rapporto proseguirà all'esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nonché al fine dell'esecuzione dei pagamenti finali; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, eventualmente facendo ricorso ai Ricavi derivanti dagli interessi maturati sulle giacenze del Fondo.

11.2. Prima della scadenza del termine, le Parti hanno la facoltà di risolvere lo stesso, con effetto immediato, comunicando all'altra Parte la sussistenza di un motivo di Risoluzione per Inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

11.3. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause di Risoluzione per Inadempimento:

- a) la Regione può dichiarare la Risoluzione per Inadempimento in caso di inadempimento della SFIRS SpA, e in particolare (i) per inosservanza della SFIRS SpA delle strategie definite nella Strategia di Investimento e Pianificazione, e (ii) per mancata osservanza da parte della SFIRS SpA di qualsiasi obbligo sancito dal presente Accordo, purché la Regione abbia notificato alla SFIRS SpA la causa di inadempimento e la SFIRS SpA abbia ommesso di porvi rimedio entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione della notificazione;

- b) la SFIRS SpA può dichiarare la Risoluzione per Inadempimento in caso di (i) inadempienza da parte della Regione dell'obbligazione di versare Fondi a favore del Fondo secondo quanto previsto dal presente Accordo, o (ii) omissione del pagamento di qualsiasi importo dovuto alla SFIRS SpA secondo il presente Accordo, che ecceda euro 100.000,00, per un periodo superiore a sessanta giorni, o (iii) inadempimento da parte della Regione degli obblighi previsti dal presente Accordo, qualora tale inadempimento impedisca alla SFIRS SpA il perseguimento dell'operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, purché la SFIRS SpA abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e la Regione abbia ommesso di porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notificazione.

Nel caso di Risoluzione per Inadempimento, le spese connesse con la cessazione del presente Accordo sono sostenute dalla Parte inadempiente.

11.4. Salvo quanto previsto per la Risoluzione per Inadempimento, le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Accordo, a decorrere dalla prima data di recesso (intesa come la data che cade tre anni dopo la data di stipula del presente Accordo), con preavviso di sei mesi notificato da una delle Parti all'altra. Tuttavia, la SFIRS SpA ha facoltà di recedere dal presente Accordo anche anteriormente alla prima data di recesso qualora la Regione, o qualsiasi altra pubblica autorità debitamente autorizzata, emendi o modifichi qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, nella ragionevole opinione della SFIRS SpA, pregiudichi l'attività o la prestazione del Fondo e, conseguentemente, la capacità della SFIRS SpA di perseguire l'Azione per la quale il presente Accordo è stato stipulato.

11.5. A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, la SFIRS SpA si considererà liberata dagli obblighi connessi alla realizzazione dell'operazione.

Il rimborso di Costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali la SFIRS SpA ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data. La SFIRS SpA sarà tenuta a restituire i Costi, eventualmente già rimborsati in eccesso, corrispondenti all'ammontare versato per il periodo che va dalla data di cessazione fino al termine previsto delle attività (sulla base del numero dei mesi interi rimanenti) entro quindici giorni dalla data di cessazione del presente Accordo.

11.6. Qualora venga posto termine al presente Accordo per motivi diversi dalla Risoluzione per Inadempimento:

- i. se la cessazione è dovuta a decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dal Fondo e dalla SFIRS SpA relative alla cessazione, incluse le spese connesse al trasferimento del Fondo, e con l'entità di nuova nomina, qualora applicabile, sono sostenute dalla Regione;

- ii. nei casi di cessazione anteriore al decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dalla Regione e dalla SFIRS SpA connesse alla cessazione, ivi incluse le spese relative al trasferimento del Fondo, il Fondo di nuova nomina subentrante, qualora applicabili, sono sostenute dalla Parte che ha receduto dal presente Accordo.

11.7. Salvo quanto stabilito all'Articolo 11.6, decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare residuo del Fondo depositato nel Conto corrente corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall'attuazione dell'Operazione, devono essere restituiti alla Regione, ed accreditati in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione alla SFIRS SpA nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento sostenute dalla SFIRS SpA, sono a carico della Regione e trattenute dal Fondo, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a Risoluzione per Inadempimento riconducibile alla condotta della SFIRS SpA.

11.8. Fatta salva ogni altra disposizione del presente Articolo, qualora si verifichi una situazione eccezionale ed imprevedibile o un evento indipendente dal volere delle Parti e sottratto al loro controllo (escluse le vertenze di lavoro, gli scioperi, difficoltà di carattere finanziario e simili), ivi inclusi eventi di impossibilità sopravvenuta o annullamento o sospensione dell'operazione o di ogni altro atto che impedisca a ciascuna o entrambe le Parti di adempiere agli obblighi sanciti nel presente Accordo, non attribuibile ad errore, a negligenza né a dolo di alcuna Parte, e che non possa essere risolto nonostante la dovuta diligenza, ("Evento di Forza Maggiore"), la Parte che versa nella suddetta situazione è tenuta ad informare per iscritto e senza ritardo l'altra Parte ("Notifica di Forza Maggiore") dichiarandone la natura, la probabile durata ed i prevedibili effetti. A seguito della ricezione della Notifica di Forza Maggiore, le Parti sono tenute ad avviare una consultazione immediata ed a compiere ogni possibile sforzo volto a minimizzare le conseguenze dannose dell'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente se l'adempimento agli obblighi di cui al presente Accordo è impedito da un Evento di Forza Maggiore. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo; in tal caso, troveranno applicazione le disposizioni previste dal primo e secondo periodo dell'Articolo 11.5.

12. LEGGE APPLICABILE; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

12.1. Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana e per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre normative applicabili in materia.

12.2. Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla

applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Cagliari.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo posta certificata ai seguenti indirizzi:

Per la Regione

Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Via San Simone, 60 – 09122 Cagliari

e-mail: lavoro@pec.regione.sardegna.it

Per la SFIRS SpA:

SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

e-mail: sfirs@legalmail.it

Copia della notifica o della comunicazione deve essere inviata al project manager della SFIRS SpA che agisce come punto di contatto tra il "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" e la Regione.

13.2. Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato. Fino al ricevimento della notifica di cambiamento, ciascuna Parte può validamente effettuare notifiche e comunicazioni all'ultimo indirizzo validamente comunicate.

13.3. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata alla Regione e/o Sfirs deve essere effettuata in forma scritta ed inviata con posta certificata all'indirizzo sopra indicato per la Regione e/o Sfirs.

13.4. Il presente Accordo costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'Operazione e sostituisce, abrogandolo, qualsiasi precedente atto e/o accordo avente il medesimo oggetto.

13.5. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.

13.6. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile. La

disposizione invalida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione valida ed efficace che esprima le intenzioni delle Parti espresse nella o nelle disposizione/i affetta/e da invalidità e/o inefficacia.

- 13.7. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione rilevanti ai fini del presente Accordo.
- 13.8. Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie in lingua italiana, ognuna della quali costituisce un originale autentico.

Cagliari, 2/12/2016

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio Lavoro

Ing. Rodolfo Contù

SFIRS S.p.A.

Il Presidente

Avv. Paolo Sestu

ALLEGATO A. – STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE

Contesto di riferimento

L'innalzamento dell'età legale di accesso alla pensione combinato con la mancanza di adeguate forme di flessibilizzazione del sistema previdenziale (solo parzialmente compensata dagli interventi legislativi di salvaguardia), nonché con la crisi economica che, particolarmente nel contesto regionale, ha causato l'insorgenza di importanti processi di ristrutturazione industriale, hanno aumentato per i lavoratori maturi a più alta difficoltà di ricollocazione, il rischio di trovarsi privi di stipendio, di assegno pensionistico e, una volta utilizzati fino alla loro durata massima, anche di ammortizzatori sociali.

Coerentemente con l'obiettivo sociale ed economico di promuovere carriere complete e di maggior durata (c.d. "invecchiamento attivo"), a livello regionale sono state attuate misure di incentivo alla ricollocazione e al prolungamento della vita attiva, attraverso il "Contratto di Ricollocazione" e il "Programma di Flexicurity". Tuttavia, per alcune categorie di soggetti prossimi al pensionamento, e a più alta difficoltà di reinserimento e a maggiore rischio esclusione, rimane la necessità di colmare le esistenti lacune previdenziali ed assistenziali ed offrire strumenti innovativi di inclusione, affinché come indicato dalle recenti raccomandazioni dell'OCSE (*Pensions at a Glance 2015*, 1 dicembre 2015), accanto alla promozione della formazione professionale e del continuo aggiornamento delle competenze nel corso della vita lavorativa, si permetta anche un certo grado di flessibilità alla fine della carriera.

Finalità

In questo contesto, il Fondo per l'erogazione di prestiti previdenziali rappresenta uno strumento sperimentale e circoscritto di flessibilizzazione, finalizzato a colmare il gap contributivo mancante per il raggiungimento dei requisiti di pensione anticipata.

Obiettivo specifico del Fondo è favorire l'inclusione sociale e la transizione al pensionamento di soggetti a maggiore difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, ormai prossimi alla pensione (fino 24 mesi), rimasti privi di reddito e senza più sostegno degli ammortizzatori sociali o a rischio di perderne il beneficio prima dell'accesso al trattamento pensionistico, attraverso l'erogazione di prestiti previdenziali finalizzati a coprire il montante contributivo mancante per l'accesso alla pensione.

La misura consente, infatti attraverso l'erogazione di un prestito finalizzato al versamento della contribuzione volontaria mancante, il raggiungimento del trattamento anticipato per coloro che l'abbiano quasi raggiunto, ma siano rimasti esclusi per la perdita del posto di lavoro e, nelle situazioni di maggior gravità, anche del godimento dell'ammortizzatore sociale.

Destinatari

Al momento di presentazione della domanda, i destinatari del Fondo per la concessione di prestiti previdenziali devono possedere i seguenti requisiti:

- a. maturare, entro massimo due anni successivi alla data di presentazione della domanda, i requisiti idonei a conseguire il diritto alla pensione anticipata in base alle condizioni di legge vigenti di cui all'art. 24 del d.l. n. 201/2011 (conv. con modificazioni dalla l. n. 214/2011);
- b. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, di assegno ordinario di invalidità o di assegno straordinario per il sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di incentivo all'esodo;
- c. ~~non essere destinatari di un ulteriore intervento legislativo di salvaguardia;~~
- d. rientrare in particolari condizioni di svantaggio che saranno di volta in volta declinati negli Avvisi;
- e. possedere eventuali requisiti di priorità in linea con quanto declinato negli Avvisi.

Ai sensi della Delib.G.R. 57/18 del 25.10.2016, e nelle more di una modifica della normativa nazionale vigente, si procederà in prima istanza ad avviare una **prima sperimentazione dello strumento a favore di coloro cui manchino fino al massimo nove mesi di contribuzione**, stante la possibilità di versare i contributi arretrati ed il semestre antecedente la decorrenza dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria in un'unica soluzione, se coperto da contribuzione effettiva o figurativa e come meglio specificato negli strumenti attuativi di riferimento.

In base alla rilevazione fornita da INPS è possibile quantificare il bacino potenziale di riferimento in oltre 500 persone residenti sul territorio regionale non titolari di pensione diretta e senza contribuzione nel 2015 e 2016, cui manchino al massimo 9 mesi di contribuzione per potere accedere alla pensione anticipata.

Se si considerano coloro a cui manchino fino a 24 mesi di contribuzione il bacino potenziale raggiunge le 1.200 persone.

Tipologia di strumento

Il finanziamento assume la forma tecnica di prestito a tasso zero erogabile fino alla maturazione del diritto alla pensione.

L'importo del prestito previdenziale, calcolato da INPS al momento dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria e al conseguente invio dei bollettini Mav al soggetto richiedente, è commisurato al montante contributivo necessario al beneficiario del prestito per il raggiungimento del trattamento pensionistico in base ai suddetti riferimenti di legge vigenti ed è concesso da SFIRS ai destinatari finali, secondo le modalità stabilite nel contratto di finanziamento e di quanto previsto negli Avvisi per la selezione delle domande da ammettere al Fondo.

Per la prima sperimentazione dello strumento, destinata a favore di coloro cui manchino fino al massimo nove mesi di contribuzione di cui sopra, il prestito potrà essere erogato da SFIRS ad INPS, in nome e

per conto del destinatario finale, secondo le modalità stabilite nell'Avviso di evidenza pubblica in prima istanza.

Durata e restituzione

Il prestito previdenziale è erogato fino al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata in base ai requisiti di legge vigenti.

La restituzione del prestito avviene in una delle forme stabilite dalla convenzione con SFIRS attraverso rate mensili addebitate sul medesimo conto corrente individuato sul quale verrà accreditata la pensione, e comunque entro massimo 7 anni dalla data di decorrenza della pensione stessa. E' fatta salva la possibilità del contraente di liquidare il prestito in un'unica soluzione o attraverso le altre modalità possibili stabilite di concerto con SFIRS.

Fonte di finanziamento

Euro 7.500.000 a valere su L.R. n. 12/2015.

Garanzie/Coperture assicurative

Le eventuali garanzie (personali, reali, patrimoniali e finanziarie) o coperture assicurative da richiedere ai singoli beneficiari finali del Fondo saranno disciplinate dagli strumenti attuativi di riferimento.

Modalità di gestione

Il Soggetto Gestore incaricato è SFIRS.

Cronoprogramma

Sottoscrizione Accordo di Finanziamento: 23.12.2015

Modifica Accordo di finanziamento: entro il 12.12.2016

Pubblicazione Avviso pubblico: entro il 30.12.2016 (tale data potrà essere rispettata in presenza della disponibilità delle risorse)

Informazione e comunicazione: attività continuativa

Complementarietà con altri strumenti

Il Fondo per l'erogazione di prestiti previdenziali risulta complementare con le seguenti misure di politica attiva del lavoro attuate a livello regionale:

- Programma Flexicurity "Politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali" (D.G.R. n. 43/25 del 28.10.2014);
- Contratto di Ricollocazione in Sardegna, CRiS (D.G.R. n. 7/17 del 17.02.2015);

La misura risulta inoltre complementare con lo strumento finanziario nazionale denominato "Anticipo pensionistico" (APE) previsto all'interno del disegno di legge recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (DDL Legge di stabilità 2017), destinato ai lavoratori di almeno 63 anni di età e a cui manchino fino a 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia. Lo strumento finanziario regionale, infatti, è volto a colmare il gap di contribuzione mancante per l'accesso alla pensione anticipata e non di vecchiaia.

Possibile integrazione con ulteriori strumenti

L'attività del Fondo sarà accompagnata da misure di supporto e sostegno, per la fascia di popolazione over 55, sia finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, sia in termini di incentivazione di comportamenti di "cittadinanza attiva", diversificate in ragione delle caratteristiche soggettive, della condizione occupazionale e previdenziale delle persone.

Cagliari, 02/12/2016

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio Lavoro

Ing. Rodolfo Contù

F.to digitalmente

SFIRS S.p.A.

Il Presidente

Avv. Paolo Sestu

ALLEGATO B. – DISPOSIZIONI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL FONDO

1. Definizioni

Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance del "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali", e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli legali e contrattuali.

Il controllo è il processo deputato a verificare la corretta e regolare esecuzione del Fondo e che verrà esercitato congiuntamente dalla Regione e dalla SFIRS SpA.

2. Scopo

Il processo di monitoraggio dovrà ragionevolmente garantire la Regione che:

- gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell'operazione siano correttamente perseguiti;
- le condizioni richieste dalle basi legali siano rispettate, e gli standard richiesti dalla Regione siano applicati nella misura possibile.

Il processo di controllo impostato dalla Regione è finalizzato ad accertare che i requisiti per l'accesso allo strumento siano effettivamente posseduti, conformemente a quanto disciplinato negli Avvisi e nella normativa applicabile.

3. Principio generale

Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra richiesto attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.

4. Linee guida e principali attori

Le principali competenze ed i principi delle azioni di monitoraggio e controllo sono i seguenti:

- il monitoraggio della Strategia di Investimento e Pianificazione del Fondo è realizzato dalla Regione;
- il monitoraggio relativo alla realizzazione delle Operazioni è realizzato dalla SFIRS SpA.

5. Strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo

La SFIRS SpA concorderà con la Regione i dettagli delle procedure di controllo, il processo di monitoraggio e i flussi informativi, anche rispetto alle informazioni che l'INPS è tenuta a fornire (in particolare ammontare dei contributi necessari da versare e data di decorrenza della pensione). La Regione avrà diritto di inviare rappresentanti delle autorità competenti in materia di revisione o propri

rappresentanti debitamente autorizzati, al fine di poter realizzare qualsiasi controllo ritengano necessario sull'impiego del Fondo.

Cagliari, 02/12/2016

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio Lavoro

Ing. Rodolfo Contù

F.to digitalmente

SFIRS S.p.A.

Il Presidente

Avv. Paolo Sestu

ALLEGATO C. – RENDICONTAZIONE

Il sistema di rendicontazione del "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata dell'operazione del Fondo.

In capo alla SFIRS SpA sussistono i seguenti obblighi di rendicontazione:

- i. la SFIRS SpA deve preparare, per ogni anno di calendario il Rapporto di Avanzamento annuale, che esponga un'analisi dettagliata relativa alla performance dell'operazione "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali" in riferimento all'anno precedente, un'analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e Pianificazione ed informazioni dettagliate sull'avanzamento delle Operazioni;
- ii. il Rapporto di Avanzamento annuale deve includere le informazioni, relative alle Operazioni ed al Fondo necessarie per permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio del Fondo;
- iii. il Rapporto di Avanzamento annuale deve essere presentato dalla SFIRS SpA alla Regione per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno di calendario;
- iv. su richiesta della Regione, la SFIRS SpA è tenuta a redigere un Rapporto di Avanzamento semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e Pianificazione e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle Operazioni. Il Rapporto di Avanzamento semestrale, qualora richiesto, deve essere presentato dalla SFIRS SpA alla Regione per approvazione entro il 30 settembre di ogni anno;
- v. la SFIRS SpA deve adoperarsi affinché nei contratti di finanziamento siano sancite disposizioni che facilitino la raccolta di informazioni rilevanti, al fine di permettere un monitoraggio adeguato del Fondo.

Cagliari, 02/12/2016

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio Lavoro

Ing. Rodolfo Contù

F.to digitalmente

SFIRS S.p.A.

Il Presidente

Avv. Paolo Sestu

ALLEGATO D – LINEE GUIDA DI TESORERIA

Le Parti riconoscono che la sovvenzione concessa alla SFIRS SpA ai sensi del presente Accordo comprende anche il diritto di gestire la tesoreria del "Fondo prestiti previdenziali" di volta in volta depositato nel Conto corrente "Fondo prestiti previdenziali", al netto degli importi erogati per Operazioni o per qualsiasi altro scopo in conformità del presente Accordo, e al netto degli importi che la SFIRS SpA riterrà opportuno lasciare depositati nel Conto corrente "Fondo prestiti previdenziali" per far fronte ad esigenze di liquidità. Qualsiasi importo così gestito è definito come "Fondi di Tesoreria", e la gestione degli stessi deve essere effettuata in conformità alle presenti Linee Guida di Tesoreria.

La gestione della Tesoreria effettuata a mezzo di depositi a breve termine sarà affidata secondo le procedure previste dall'art.56 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'espletamento della procedura di cui sopra, SFIRS comunicherà alla Regione le coordinate bancarie del conto corrente provvisorio su cui effettuare i versamenti al fine di consentire la celere attivazione del Fondo.

La SFIRS SpA fornirà semestralmente alla Regione ogni informazione utile per la gestione di Tesoreria.

Cagliari, 02/12/2016

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio Lavoro

Ing. Rodolfo Contù

F.to digitalmente

SFIRS S.p.A.

Il Presidente

Avv. Paolo Sestu

ALLEGATO E – LETTERA DEI COSTI

1. Questa lettera contiene i dati relativi al calcolo e al pagamento delle spese in conformità con l'Accordo di Finanziamento, in particolare in riferimento all'articolo 7, che la SFIRS deve recuperare per l'attuazione del Fondo per la concessione di Prestiti Previdenziali, di seguito denominato FONDO. I costi del FONDO rappresentano il recupero delle spese sostenute dalla SFIRS per il rispetto e l'efficienza dell'azione.
2. I termini e le espressioni definite nell'Accordo di finanziamento devono avere lo stesso significato quando utilizzati nel presente documento, se non diversamente definiti o il contesto richiede una diversa interpretazione.
3. La SFIRS ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per la costituzione e per la gestione del Fondo, come previsto all'articolo 7 dell'Accordo di finanziamento.
4. Le spese del FONDO che la SFIRS ha il diritto di recuperare sono assegnate semestralmente, in considerazione del contributo al FONDO della L.R. n. 12/2015.
5. La SFIRS addebiterà sul FONDO le spese effettivamente sostenute nella gestione dello stesso secondo le modalità indicate ai successivi punti 7 e 8.

I costi ammissibili comprendono:

- 5.1. il costo sostenuto dalla SFIRS per il personale interno specificatamente dedicato all'operatività del FONDO;
- 5.2. i costi relativi ai consulenti (diversi dai consulenti legali) che assistono la SFIRS nella realizzazione del FONDO, con la supervisione e il supporto da parte della SFIRS;
- 5.3. i costi relativi ai consulenti legali relativi alle operazioni (esclusi i costi di contenzioso);
- 5.4. ove necessario e opportuno, i costi di assicurazione per la responsabilità della SFIRS nell'ambito dell'Accordo di Finanziamento (fermo restando che tali costi saranno sostenuti in linea con la Guida interna per gli appalti della SFIRS);
- 5.5. i costi di seminari, conferenze e corsi di formazione organizzati o partecipati a cura della SFIRS e le spese sostenute per attività di *marketing* e campagne pubblicitarie del FONDO secondo quanto definito nel presente Accordo;
- 5.6. i costi per apertura, mantenimento e amministrazione del conto corrente dedicato;
- 5.7. gli eventuali costi applicabili alla risoluzione dell'Accordo di finanziamento, conformemente all'articolo 11.
- 5.8. gli eventuali altri costi supplementari (diretti e indiretti) di produzione sostenuti nell'attuazione del FONDO previa verifica di ammissibilità degli stessi da parte della Regione.

Con riferimento alle spese di personale interno specificatamente dedicato all'operatività del FONDO, di cui al punto 5.1 della presente lettera dei costi, si specifica che le Parti concordano che la SFIRS avrà diritto al pagamento delle ore lavorate e rendicontate attraverso appositi "time sheet", in base ai "Costi Standard SFIRS", quantificati utilizzando la metodologia in uso per la rendicontazione delle attività che la SFIRS svolge per conto della RAS, approvata con DGR 47/3 del 2012.

Lo *Standard Cost Rate* SFIRS o "costo medio orario di vendita" è un costo medio calcolato sulla base dei dati presenti nel bilancio approvato della SFIRS. Viene calcolato con riferimento a ciascun anno di calendario e inserito nel Piano degli Obiettivi dell'esercizio di riferimento di cui all'art. 4 delle Direttive concernenti la disciplina degli Organismi partecipati dalla Regione Sardegna per affidamento di attività in House providing (DGR 47/3 del 28.11.12).

Il controllo sulla corretta applicazione della metodologia di determinazione dei costi medi di vendita della SFIRS è a cura del CRP, quale soggetto preposto al controllo analogo dell'ente *in house* sulla base di quanto deliberato annualmente dalla Giunta Regionale.

Secondo la metodologia prevista il "costo medio orario di vendita" viene costruito sulla base di tre componenti riferite a:

- costo medio orario azienda;
- costo medio orario del back office;
- costo medio orario delle spese generali.

Il costo delle attività di *front office* e di *back office* svolte dal personale è calcolato nel rispetto delle modalità di calcolo del costo orario previsto dal "Vademecum per l'operatore" in vigore per gli interventi finanziati POR FSE 2007-13.

Le componenti di *back office* e di spese generali sono parametrate in base alle ore effettive di *front office* (senza considerare malattie o altre forme di assenza dal lavoro).

I "costi medi di vendita" determinati annualmente (anno n), sulla base dei valori inseriti nel bilancio certificato per l'anno precedente (n-1), costituiscono il riferimento per le rendicontazioni delle attività complessivamente svolte da SFIRS per l'anno (n).

Eventuali differenze rispetto al "costo medio di vendita" assunto come riferimento per l'anno, che si rilevino a seguito dei controlli a cura del CRP e sulla base delle attività effettivamente consuntivate e del bilancio approvato dell'anno n, saranno compensate sul primo pagamento successivo in favore di Sfirs.

Per l'anno 2015 la tabella dello Standard Cost Rate SFIRS definitivo è la seguente:

Inquadramenti professionali da CCNL	costo medio orario di "vendita" 2015
Aree professionali (impiegati 1 e 2)	€ 108,20
Aree professionali (impiegati 3 e 4)	€ 112,55
Quadri Direttivi I-II-III livello	117,84
Quadri Direttivi IV livello	143,23
Dirigenti	202,82

Il costo medio orario di vendita 2015 è anche il listino valido in via provvisoria per l'esercizio 2016. I corrispettivi per il 2016 vengono calcolati applicando il costo orario effettivo notificato al CRP con nota n. 948 del 3.3.2016 e approvato, con silenzio assenso, come da procedura vigente.

Per ciascun anno successivo, lo Standard Cost Rate SFIRS, costo standard di riferimento approvato dal CRP sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato sarà comunicato, per conoscenza, dallo stesso CRP al CDR titolare del FONDO.

Stante il controllo operato dal CRP sul costo medio orario di vendita, al fine di evitare duplicazioni di verifiche, il CDR titolare del FONDO e le strutture preposte alla verifica dell'ammissibilità delle spese opereranno per le spese di personale interno il controllo dei soli documenti comprovanti le attività svolte per l'operazione.

Per il personale esterno, come per gli altri costi previsti dalla lettera dei costi, valgono le regole generali di ammissibilità e prova della spesa e di controllo in capo al CDR titolare del FONDO e alle strutture preposte alle verifiche.

Con riferimento al punto 5.2, le Parti concordano che le acquisizioni di professionalità esterne alla SFIRS saranno possibili qualora la SFIRS non possa disporre nel proprio organico delle professionalità necessarie o per ragioni di necessità ed urgenza non sia possibile avvalersi delle professionalità presenti nella pianta organica. Ai fini del controllo, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato alla DGR n.17/32 del 27.4.2010, come modificata dalla DGR n.42/5 del 23.10.2012, sarà necessario comunicare preventivamente alle Direzioni Generali interessate la volontà espressa di acquisire collaboratori esterni, indicando la modalità ed i criteri di selezione, l'importo lordo e la durata dei singoli contratti che si riterrà necessario stipulare. Il costo di un consulente non deve superare il costo di un dipendente della SFIRS con competenze equivalenti, calcolato sulla base della tariffa di costi standard della SFIRS.

6. Le Parti riconoscono e concordano che la SFIRS, in ottemperanza della Delib.G.R. 57/18 del 25.10.2016 avrà diritto al rimborso di massimo euro 600.000 (seicentomila/00). Tale ammontare è stato calcolato in conformità con quanto stabilito all'art.13, paragrafo 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 480/2014 che indica, per gli strumenti finanziari che forniscono prestiti, una quota complessiva di costi e commissioni di gestione pari al massimo all'8% dell'importo complessivo dei contributi versati allo strumento finanziario. I costi saranno calcolati tenendo presenti i contributi proveniente dalla L.R. n. 12/2015 al FONDO e l'effettiva operatività dello stesso.
7. Il FONDO è gestito con apposita contabilità separata, pertanto verranno istituiti appositi libri giornali. Il raccordo fra la contabilità SFIRS e la contabilità del FONDO avverrà attraverso dei conti che altro non rappresentano se non l'ammontare delle disponibilità contabili e monetarie di ciascun fondo (metodologia del Conto corrente in forma e in sostanza). Annualmente verrà predisposto un rendiconto indicante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del FONDO, mentre semestralmente verrà realizzato un rendiconto finanziario afferente ai principali movimenti registrati nella gestione del FONDO.

Le somme spettanti alla SFIRS, sulla base della "Lettera dei costi" verranno fatturate e addebitate semestralmente alla apposita disponibilità del FONDO, previa presentazione della relazione sulle attività svolte e successiva autorizzazione da parte del Servizio Lavoro all'emissione della fattura e all'addebito delle somme sul FONDO.

Con nota n. 8490 del 28/11/2005 l'Assessorato della Programmazione Bilancio Credito e Assetto del Territorio della RAS ha comunicato che la consulenza della SFIRS collegata alla gestione finanziaria con tesoreria dei Fondi speciali non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto operazione accessoria all'operazione principale che è quella di gestore di fondi di rotazione (art.10 comma DPR 633/72 combinato all'art. 12 dello stesso DPR). Pertanto le fatture emesse per la gestione dei Fondi regionali con tesoreria accentrata presso la SFIRS non saranno gravate da IVA.

Le spese direttamente imputabili al FONDO dovranno rispettare i requisiti di ammissibilità e di inerenza specifica. Le stesse dovranno essere documentate attraverso documenti con valenza fiscale intestati direttamente a: Fondo per la concessione di "prestiti previdenziali" c/o SFIRS SpA – Via Santa Margherita, 4 – C.F. e P.IVA 80002080923.

8. Il rendiconto annuale dei costi.

8.1. La SFIRS invia al Servizio Lavoro il rendiconto annuale dei costi del Fondo entro il 31 marzo del successivo anno civile, mentre il rendiconto relativo al 1° semestre verrà trasmesso entro il 30 settembre dell'anno di riferimento indicando i costi sostenuti dalla SFIRS. Il Servizio Lavoro approva il rendiconto annuale/semestrale dei costi del FONDO in ogni caso non più tardi di trenta (30) giorni successivi alla sua presentazione. Si applicano le seguenti disposizioni:

8.1.1. il rendiconto annuale/semestrale dei costi del FONDO è considerato approvato nella data in cui la SFIRS riceve l'approvazione da parte del Servizio Lavoro;

8.1.2. laddove la SFIRS non riceva né approvazione né obiezioni da parte del Servizio Lavoro, il rendiconto annuale/semestrale dei costi del FONDO è considerato approvato alla fine del 30° giorno successivo alla trasmissione del rendiconto annuale/semestrale dei costi e degli eventuali costi supplementari del FONDO (di cui al punto 5.9);

8.1.3. la SFIRS, laddove riceva qualsiasi obiezione da parte del Servizio Lavoro su specifici elementi del rendiconto annuale/semestrale dei costi, entro quindici giorni dal ricevimento di tali obiezioni, avvia ogni azione ritenuta opportuna, incluso discutere le obiezioni con la Regione, sottoponendo allo stessa le modifiche al rendiconto annuale/semestrale dei costi e dei costi supplementari del FONDO. Deve essere inteso che, qualora non intervengano ulteriori obiezioni o richieste di chiarimento da parte della Regione il rendiconto annuale/semestrale dei costi del FONDO deve essere ritenuto approvato allo scadere di 30 giorni dall'invio delle modifiche o dei chiarimenti.

8.2. Successivamente all'approvazione del primo rendiconto annuale dei costi del Fondo, se il totale dei costi stimati per l'avvio delle attività del Fondo e versati anticipatamente alla SFIRS conformemente al punto 7 di cui sopra, supera i costi sostenuti dalla SFIRS, la SFIRS è tenuta a versare al FONDO, un ammontare equivalente alla differenza degli stessi. Se i costi stimati recuperati dalla SFIRS in conformità al punto di cui sopra risultano minori dei costi sostenuti dalla SFIRS, quest'ultima avrà diritto ad addebitare sul conto del FONDO il minore importo. Se del caso, ogni minore o maggiore importo può essere compensato con ogni importo dovuto da ciascuna delle Parti ai sensi della presente Lettera dei costi.

9. Ai fini dell'identificazione all'interno delle registrazioni contabili della SFIRS, il conto per il FONDO è chiamato "Fondo per la concessione di prestiti previdenziali". Tutti i pagamenti relativi al FONDO sono saldati in euro tramite il conto corrente bancario dedicato. Nelle more dell'espletamento della procedura SFIRS comunicherà alla Regione le coordinate bancarie del conto corrente provvisorio.

Per ogni trasferimento di risorse finanziarie al FONDO, il Servizio Lavoro è tenuta ad informare la SFIRS, per PEC.

10. Pagamento del saldo finale.

11. Qualora i costi sostenuti dalla SFIRS per l'intera durata dell'Accordo di finanziamento, e rimborsati alla SFIRS, superino il tetto previsto al punto 6, la Regione, ha il diritto di recuperare dalla SFIRS, il più presto possibile dopo la risoluzione e come pagamento del saldo finale, un importo pari a tale differenza. Se del caso, tale importo deve essere detratto da qualsiasi pagamento dovuto da parte della Regione alla SFIRS ai sensi della presente Lettera costi, a condizione che tali pagamenti si verifichino nello stesso periodo di tempo.
12. Le Parti riconoscono e convengono che questa Lettera dei costi deve essere ritenuta riservata e in nessun caso pubblicata, divulgata o altrimenti comunicata a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte tranne a soggetti che hanno autorità su una parte la cui divulgazione sia necessaria in conformità alla legge applicabile.
13. La presente Lettera dei costi può essere modificata mediante accordo scritto tra le parti.

Cagliari, 02/12/2016

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio Lavoro

Ing. Rodolfo Contù

F.to digitalmente

SFIRS S.p.A.

Il Presidente

Avv. Paolo Sestu